

**Integrazioni e precisazioni alle modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e di svolgimento delle attività di supporto alla Regione ed ai Comuni, ai sensi della l.r. 29/2010 come modificata dalla l.r. 16/2022, di cui all'allegato 1 della DGR 2474/2010**

**PREMESSA**

Con l'emanazione del DPCM del 12 agosto 2019 recante gli *"indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe"* viene codificata a livello nazionale la procedura che conduce alla valutazione di possibili criticità per rischio valanghivo e, per la prima volta a livello nazionale all'interno di un documento con forza normativa, vengono inquadrati, ruoli, specificità tecniche e ambiti di azione delle Commissioni locali valanghe (CLV).

Il presente documento pertanto integra e chiarisce, recependo tra l'altro i dettami della direttiva teste richiamata, quanto già definito con la deliberazione di giunta regionale n. 2774 del 15 ottobre 2010.

Tali indicazioni sono state approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1183 del 10.10.2022, previa acquisizione dell'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 10293/DBM del 05.10.2022.

**1. Compiti generali**

Le CLV, come sancito dal novellato art. 2 comma 1, sono un organo consultivo di supporto ai Comuni ed all'Amministrazione regionale il cui compito riguarda la gestione del **RISCHIO** valanghivo sul territorio di competenza.

**NON** spetta pertanto alla CLV una rivalutazione del **pericolo** valanghe a scala locale basata sul grado di pericolo definito dall'Ufficio neve e valanghe (UNV) regionale nel bollettino neve e valanghe emesso giornalmente durante la stagione invernale bensì la valutazione delle possibili interferenze dei fenomeni (rischio) con le infrastrutture.

**2. Ambiti di competenza**

Come inquadrato nella Direttiva, di seguito riportata *in corsivo* per le parti pertinenti, la valutazione che la CLV è tenuta a porre in essere a supporto delle competenze sindacali o regionali riguarda gli ambiti gestibili di protezione civile, ovvero le **AREE ANTROPIZZATE**.

La valutazione del **rischio** valanghe è integrata nel bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva, prodotto quotidianamente dal Centro Funzionale regionale

in collaborazione con l'UNV (per la parte valanghiva solo nel periodo in cui si ritiene vi possano essere situazioni di rischio con le infrastrutture). Si tratta di un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose, con particolare riguardo alle **aree antropizzate**, per finalità di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarietà, delle misure a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.

...omissis...per **aree antropizzate** si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali). Le suddette aree sciabili comprendono le "aree sciabili gestite", ovvero "l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato".

Relativamente alle suddette aree sciabili gestite si rendono necessarie talune puntualizzazioni. La responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe di dette aree sciabili gestite, è attribuita, secondo le normative regionali e locali, ai soggetti gestori delle attività economiche principali svolte nei comprensori e, quindi, agli esercenti d'impianti e dei percorsi gestiti con diverse modalità.

Il gestore o esercente ha l'obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al Comune durante l'attività ordinaria. Qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell'esercente il Comune può imporre limitazioni all'esercizio dell'attività del gestore o esercente medesimi.

Spettano invece al Comune, coadiuvato dalla Commissione Locale Valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l'incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe. Nel caso in cui la Commissione o analogo soggetto tecnico consultivo non siano presenti presso la Regione quest'ultima avrà cura di promuoverne e disciplinarne l'istituzione.

Considerato quanto sopra, è opportuno fornire la definizione di **Territorio aperto**: "tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate, così come definite in allegato 1, ed alle aree sciabili gestite, così come sopra definite, **non soggette ai compiti di vigilanza e gestione, con finalità di prevenzione propri della Commissione Locale Valanghe** o di analogo soggetto tecnico consultivo del Comune. Pertanto il territorio aperto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio

*e pericolo". Le misure preventive applicate nei territori aperti coincidono con l'attività informativa sulle condizioni di pericolo di valanghe rappresentate nei Bollettini neve e valanghe - BNV, a favore dei frequentatori dell'ambiente innevato.*

In particolar modo la CLV focalizzerà la sua attenzione sugli ambiti territoriali individuati nel PAV.

### 3. Attività delle CLV

#### **PAV (Piano delle attività in materia valanghiva)**

Il PAV andrà aggiornato con cadenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si individuassero situazioni di rischio non individuate precedentemente. Ai fini di uniformare e rivedere i contenuti dei PAV esistenti è fatto obbligo di una revisione generale entro l'inizio della stagione invernale 2023-2024.

#### **PORTALE WEB CLV (<http://piattaformaclv.regione.vda.it>)**

A supporto delle attività svolte è reso disponibile un Portale web dedicato – “Portale Neve Valanghe Vda” - con accesso riservato, al fine di fornire uno strumento tecnico operativo per la visualizzazione ed archiviazione di dati nivometrici, meteorologici, valanghivi, la trascrizione di misure e rilievi manuali effettuati e la verbalizzazione delle operazioni effettuate oltre che delle contromisure consigliate al Sindaco per la gestione del rischio locale valanghe. Sono inoltre forniti, sul medesimo portale, scenari relativi al trasporto eolico con rappresentazione delle possibili situazioni di erosione e deposito a livello dei bacini valanghivi individuati nei PAV dalle singole CLV.

Sul medesimo portale saranno nel futuro rese disponibili tutte le informazioni di natura tecnica che potranno supportare le CLV nelle valutazioni sul rischio valanghivo, quali ad esempio i “dati tecnici” relativi ad attività di rilievo nivologico.

Le attività svolte sul portale dai componenti delle CLV sono tracciate attraverso la registrazione dei log di quanto consultato e di quanto prodotto, ciò a tutela dell'operato svolto.

E' inoltre presente una sezione dedicata alla gestione finanziaria della CLV (a cui accedono gli uffici preposti del Comune Capofila nonché i componenti della CLV) ove è obbligo rendicontare le attività svolte e/o le spese sostenute man mano che vengono fatte in modo da poter avere in qualsiasi momento contezza sull'utilizzo del trasferimento assegnato.

Si rammenta che la compilazione del registro attività sul portale web CLV è obbligatoria rivestendo la stessa, da un lato, dimostrazione della professionalità con cui viene gestito il rischio valanghivo nell'ambito territoriale di competenza, e, dall'altro, una fondamentale fonte di informazioni territoriali per i previsori valanghe regionali per la valutazione del pericolo valanghivo e della criticità valanghiva a scala sinottica.

#### **RILIEVI**

Lo svolgimento di rilievi itineranti al fine di dettagliare le caratteristiche del manto nevoso nei suoi

strati e la valutazione della stabilità sono attività fondamentali di ogni CLV.

Ai fini del loro conteggio per la remunerazione dei partecipanti, tali attività dovranno essere "caricate" sul portale web CLV e dovranno essere pertinenti ad una effettiva necessità di approfondimento per la gestione locale del rischio e NON riferirsi ad ordinarie attività di aggiornamento dei rilevatori sulle procedure, anch'esse di certo importanti, ma non soggette a compenso finanziato dall'amministrazione regionale.

### **PIDAV (Piano di intervento di distacco artificiale delle valanghe)**

I componenti delle CLV potranno essere impegnati in operazioni di distacco artificiale valanghe, compiutamente progettati esclusivamente con un PIDAV, per conto e su disposizione dei comuni. I costi per il personale coinvolto in tali operazioni di distacco artificiale valanghe rientrano nell'ambito degli specifici finanziamenti regionali per le attività delle CLV e pertanto andranno regolarmente rendicontati nell'apposita sezione del portale web CLV. Le altre spese per l'attuazione del PIDAV NON rientrano invece nell'ambito di tali finanziamenti.

### **VALUTAZIONI PER ENTI TERZI**

Per le attività di supporto verso altri enti, di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (*Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe*) si precisa che i finanziamenti resi disponibili dalla Regione verso i comuni per le attività delle commissioni, NON rientrano in tale ambito e che pertanto tali aspetti andranno trattati nella specifica convenzione tra le parti.

## **4. Composizione delle CLV**

- I sostituti dei componenti della CLV di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 29/2010 possono essere, come stabilito all'art. 4, comma 2, della medesima l.r., così individuati:
  - a) guida alpina od aspirante guida alpina;
  - b) delegato da parte del direttore delle piste nell'ambito del personale in forza, o a contratto, presso il comprensorio sciistico referente;
  - c) delegato da parte del Comandante della stazione forestale nell'ambito del personale in forza alla stazione di pertinenza della CLV.
- Con l'accorpamento delle precedenti commissioni di Gressoney (CLV N) e di Issime (CLV O), la nuova CLV N - Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz - potrà avere, oltre alle guide alpine di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 29/2010 una guida alpina aggiuntiva per la gestione della nuova area territoriale di competenza.
- I soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe (a titolo esemplificativo, Aspirante Guida Alpina, Guardia Parco, componente del S.A.G.F, componente del Meteomont) di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 29/2010 possono divenire membri effettivi della CLV nel rispetto del numero massimo di guide alpine di cui al punto a) del comma 1 del medesimo

articolo.

#### **5. Coordinamento con le strutture comunali di protezione civile**

I contenuti del PAV vanno trasmessi al referente della Protezione civile (PC) dei Comuni della CLV affinché il Comune possa recepirne i contenuti ed integrarli nei Piani di protezione civile comunali (PPCC)

#### **6. Corsi di formazione ed aggiornamento**

- Ove necessario, prima dell'inizio della stagione invernale l'UNV della Regione organizza un incontro di aggiornamento per i componenti delle CLV.
- L'obbligatorietà ed il riconoscimento economico alla partecipazione sono definiti di volta in volta a seconda dei contenuti dell'aggiornamento.